

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE TRA TEORIA E PRASSI

Adeguamenti statutari e acquisto della personalità
giuridica

Pavia, 5 aprile 2019

Monica De Paoli
Notaio- co founder di Milano notai

milano notai

Fonti


- ✓ **Codice civile** (Si applica agli Enti del Terzo settore (ETS) in via residuale e agli enti non ETS) : nuovo art. 42 *bis* a tutti gli enti, ETS e non
- ✓ D.Lgs 117/2017 «**Codice del Terzo settore**» (si applica agli ETS) e relativo decreto correttivo D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105
- ✓ **DPR 361/2000 procedura di riconoscimento** (enti non ETS)
- ✓ **Decreto n. 112/2017 disciplina Impresa sociale** e relativo decreto correttivo d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95
- ✓ **Legge 381/1991 disciplina cooperative sociali;**
- ✓ **Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2019**
- ✓ **Decreti Ministeriali «Attività diverse» e «bilancio sociale» approvati dalla Cabina di Regia**

Gli Enti del Terzo settore

Gli Enti del Terzo settore sono individuati tramite un **elenco tassativo** composto da tipologie “speciali” e una categoria più residuale.

In particolare sono considerati ETS:

- ✓ le organizzazioni di volontariato (artt. 32 e s.s);
- ✓ le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e s.s);
- ✓ gli enti filantropici (art. 37 e ss.)
- ✓ le reti associative (art. 41 e ss.)
- ✓ le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che operano in uno dei settori di cui all'art. 5 del Codice
- ✓ le imprese sociali, disciplinate da apposito decreto
- ✓ le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso, disciplinate dalle legge 381/1991 e dalla legge 3818/1886



Registro unico e Registro Imprese

Gli ETS non commerciali



Gli ETS commerciali

Le imprese sociali

Periodo transitorio

NORME IN VIGORE

- l'art. 42 bis: operazioni straordinarie
- per ODV APS e Onlus le agevolazioni per i donatori e le norme su imposte indirette e tributi locali
- il numero minimo di soggetti per la costituzione di ODV e APS (nota del Ministero 29.12.2017)
dal primo gennaio 2018 i «titoli di solidarietà»

NORME NON ANCORA IN VIGORE

- l'uso della denominazione ETS, il nuovo procedimento di riconoscimento, i nuovi regimi fiscali e, in ogni caso, tutte le norme che presuppongono l'iscrizione nel RU
- passaggio di ODV e APS al RU
- la legge Onlus sarà abrogata dall'anno di imposta successivo al parere della commissione europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RU

Le norme transitorie del CTS (art. 101)

Continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro 18 mesi

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore

Adeguamenti statutari

Entro il 3 agosto 2019 ODV APS e ONLUS devono adeguare lo statuto

L'adeguamento statutario può essere adottato con delibera dell'assemblea ordinaria (quindi con le relative maggioranze, con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti) limitatamente

- a) agli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile; dall'altro,
- b) per l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente");

Adeguamenti statutari

E' necessaria una delibera con i quorum della straordinaria se le modifiche recepiscono

- c) norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula "l'atto costitutivo o lo statuto possono..." oppure per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono...").

Circolare 20 del 27.12.2018



Adeguamenti statutari

- **Finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale**

L'atto costitutivo, quindi, non dovrà, limitarsi a riportare un generico riferimento alle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ma dovrà indicare le finalità effettivamente perseguite dall'ente in stretta connessione con le attività ivi descritte

- **Denominazione**

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS., recita l'art. 12 del CTS. Anche gli articoli 32, 35 e 37 prevedono che la denominazione sociale debba contenere, rispettivamente, l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS , di ente filantropico.

- **Attività di interesse generale**

Lo statuto dovrà contenere l'indicazione di uno o più dei 26 settori tra quelli elencati nell'art. 5 nei quali intende operare, declinando le attività in essi riconducibili e che costituiscono l'oggetto sociale dell'ente.

Adeguamenti statutari

- **Esercizio di attività diverse**

Se l'ente intende svolgere oltre alle attività di interesse generale anche le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS che siano secondarie strumentali rispetto alle prime, dovrà indicarlo nello statuto. Non è necessari un elenco puntuali delle attività diverse che potranno essere individuate dagli organi sociali dell'ente a cui dovrà essere affidata questa competenza.

- **Assenza di scopo di lucro e divieto di ripartizione degli utili**

- **Costituzione patrimoni destinati (art. 10 CTS)**

- **Bilancio consuntivo e Bilancio sociale:**

I documenti di bilancio dovranno essere redatti secondo linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale diventa obbligatorio per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro

- **Volontari**

non solo più elemento tipico di ODV e APS, tutti gli ETS possono avvalersi di volontari che dovranno essere assicurati dall'ente

Adeguamenti statutari

- **Assemblea:**

Salva diversa disposizione dello statuto

- Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
- ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione (max 3 deleghe)
- agli associati ETS l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti

- **Organo di amministrazione**

Nelle associazioni, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati

È possibile:

- subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.
- prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati
- attribuire la nomina di uno o più amministratori ad enti del Terzo settore **o senza scopo di lucro**, agli enti religiosi civilmente riconosciuti, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea

Adeguamenti statutari

- **Organo di controllo**

è sempre previsto per le fondazioni mentre per le associazioni quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nell'art. 30

VIGILA

sull'osservanza della legge e dello statuto

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs 231/2001

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

ESERCITA

compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti (la revisione è obbligatoria al superamento di due dei limiti di cui all'art. 31 del CTS

ATTESTA

che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Delibera di modifica

- Per gli enti con personalità giuridica è necessario in ogni caso la delibera notarile anche in caso di assemblea ordinaria;
- Le delibere di modifica statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative (art. 82 CTS)

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica

ETS

Codice civile

Controllo di legalità
affidato ai notai

+

iscrizione nel Registro
unico degli ETS

FACOLTATIVO

NON ETS

Codice Civile

DPR 361/2001

controllo di natura
concessoria e discrezionale

Diversi organismi
competenti

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica per ETS (art. 22)

Patrimonio minimo :

15.000 euro per le associazioni

30.000 euro per le fondazioni

Possono essere conferiti anche beni in natura

Il Codice non indica le modalità di versamento del patrimonio

Previsto un meccanismo analogo a quello delle società di capitali per la ricostituzione del patrimonio andato perduto per oltre un terzo (rif. 2447 c.c.)

Le modificazioni statutarie devono essere deliberate con atto pubblico e sono soggette a iscrizione nel Registro unico, con efficacia (indistintamente) dichiarativa.

Il RUN e D.P.R. 361/2000

Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 che ottengono l'iscrizione nel RUN del Terzo settore l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUN del Terzo settore.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto.

Dell'avvenuta iscrizione al RUN del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente

Adeguamenti statutari

Dubbi interpretativi e problemi applicativi:

- Enti con personalità giuridica: dubbi sulla procedura
- Doppio statuto?
- APS di secondo livello: problematiche in merito al rispetto del numero di associati APS (almeno il 50%)
- Cosa succede per chi non rispetta il termine del 3 agosto?

Monica De Paoli

studio@milanonotai.it

Milano - via Manzoni, 14

www.milanonotai.it

milano notai